



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 20/03/2018

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

Oggetto: Modello EAS - Comunicazione variazione dati associazione.

⇒ **scadenza del 03/04/2018**

Spettabile Associazione

per effetto di quanto previsto con il DL n. 185/2008, gli enti non commerciali, **per poter fruire della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi**, devono:

- essere in **possesso dei requisiti** previsti dalla normativa tributaria;
- **trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali**, utilizzando l’apposito “MODELLO EAS”.

Il termine per la **PRIMA PRESENTAZIONE** per gli enti di nuova costituzione è entro 60 giorni dalla costituzione stessa.

Esiste comunque poi l’obbligo di effettuare degli **INVII SUCCESSIVI**:

- entro il 31.3 dell’anno successivo (3 aprile per il 2018) a quello in cui si è verificata la variazione, con modello completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni;
- entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti;
- **ANNUALMENTE ENTRO IL 31 DI MARZO** (3 aprile per il 2018), se variano le informazioni diverse da:
 - o Importo ricavi per pubblicità/sponsorizzazioni dell’ultimo esercizio chiuso;
 - o Costi per messaggi pubblicitari dell’ultimo esercizio chiuso;
 - o Valore medio degli ultimi tre esercizi dell’ammontare totale delle entrate dell’ente;
 - o Numero di associati all’ultimo esercizio chiuso;
 - o Erogazioni liberali ricevute nell’ultimo esercizio chiuso;
 - o Contributi Pubblici ricevuti nell’ultimo esercizio chiuso;
 - o Numero e durata delle eventuali manifestazioni di raccolta fondi organizzate dall’ente.

Sono previste ulteriori ipotesi di esonero per le informazioni già comunicate all’Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA) per le seguenti tipologie di variazioni:

- Dati relativi all’ente, ossia le variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale;
- Rappresentante legale, ossia le variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente.

Sede legale e uffici:
TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51
T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322
info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Quindi, in sintesi, il nuovo invio **È NECESSARIO SE:**

- Variano lo Statuto, le maggioranze in esso previste, le tipologie di soci, la possibilità di erogare rimborsi spese, la modalità di redazione del rendiconto finanziario.
- L'ente ha assunto nuove articolazioni territoriali o si è affiliato a nuove federazioni nazionali.
- L'ente ha iniziato lo svolgimento di attività commerciale verso i non associati.
- L'ente ha assunto dipendenti o collaboratori.
- L'ente ha iniziato/cessato l'utilizzo di locali in proprietà/locazione/comodato.
- È variato il settore in cui l'ente opera prevalentemente e/o delle specifiche attività svolte.
- Sono variati gli amministratori (ovvero i membri del consiglio direttivo fatta esclusione per il legale rappresentante) alla data di nuova presentazione del modello, o se qualcuno di essi ha assunto nuove cariche in altri enti.
- Si è scelta o se si è revocata l'opzione per la Legge n. 398/1991.

Ricordiamo infine che nel caso in cui l'Associazione non avesse presentato il modello EAS in passato, in quanto non obbligata, non dovrà trasmettere alcuna comunicazione di variazione.

Se la Vostra Associazione deve procedere all'invio telematico del modello, lo Studio è come sempre disponibile a fornire la necessaria assistenza.

Cordiali saluti.

Studio Duò